

Documentazione comprovante l'avvenuta esportazione rilasciata entro il 31/12/2019.

Tipologia di esportazione		UE	EXTRA UE
DA OPERATORE PROFESSIONALE ITALIANO A OPERATORE PROFESSIONALE ESTERO	DOCUMENTAZIONE E PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera (<i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i>)
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (<i>con traduzione asseverata</i>)	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (<i>con traduzione asseverata</i>)
		Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo
		Fattura con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93 (cessione intracomunitaria)	
		Altre fatture (ad es. regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95) con acquirente UE, purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero. Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero.	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazione o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul CdP.
		Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente (<i>con traduzione asseverata</i>)	
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS	
Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)			
Tipologia di esportazione	UE	EXTRA UE	
DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera (<i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i>)	

DA OPERATORE PROFESSIONALE ITALIANO A PRIVATO ESTERO	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (<i>con traduzione asseverata</i>)	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazione o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul CdP.
		Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	
		Altre fatture (ad es. regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95) con acquirente UE, purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero. Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero.	
		Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente (<i>con traduzione asseverata</i>)	
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS	
		Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)	
Tipologia di esportazione		UE	EXTRA UE
DA PRIVATO ITALIANO A OPERATORE PROFESSIONALE/PRIVATO ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera (<i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i>)
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (<i>con traduzione asseverata</i>)	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazione o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul CdP.
		Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o ricevuta di acquisto dal privato italiano con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	
		Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente (<i>con traduzione asseverata</i>)	
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS	
		Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)	

Ulteriori dettagli su particolari casistiche

Fatture con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93	<p>Con riferimento a quanto indicato nella circolare SGP n. 4401 del 16.07.2014 in merito alle cessioni intracomunitarie tra "operatori professionali", si precisa che per operatori professionali non si intendono soltanto i Concessionari, ma in generale tutti i soggetti d'imposta (Società, ditte individuali, liberi professionisti ecc.) quando la fattura è emessa con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. n. 331/93.</p>
Ricevuta di avvenuta consegna al Concessionario estero	<p>In mancanza della ricevuta di consegna sul documento di trasporto (D.d.t. o CMR), può essere accettata un'attestazione del Concessionario estero di avvenuta importazione/consegna del veicolo (se redatta in lingua straniera occorre la traduzione asseverata). Tale attestazione deve essere presentata unitamente a copia del documento di trasporto, della fattura o della ricevuta di acquisto del veicolo (in caso di acquisto da un privato in Italia).</p>
Atto di vendita successivo redatto all'estero	<p>In mancanza di altra documentazione, per comprovare la definitiva esportazione può essere considerato idoneo anche l'atto di vendita successivo redatto ad es. da un Concessionario estero in favore di un acquirente estero. Se l'atto è redatto in lingua straniera è necessaria la traduzione asseverata.</p>
Concessionario estero che acquista da privato in Italia	<p>In caso di acquisto da parte di un Concessionario straniero di un veicolo ceduto da un soggetto privato italiano (quindi in assenza di fattura), la ricevuta di acquisto è idonea a documentare la definitiva esportazione, purché opportunamente integrata (anche con atto separato) da un attestazione del Concessionario di avvenuto trasferimento/importazione del veicolo all'estero (se redatta in lingua straniera occorre la traduzione asseverata).</p>
Targhe provvisorie tedesche	<p>Ai fini della radiazione per esportazione, può essere allegata anche la copia del documento di immatricolazione provvisorio rilasciato dalla Motorizzazione tedesca, in cui risulti il numero di telaio corrispondente a quello del veicolo da radiare dal PRA. Si ritengono per analogia idonei anche i documenti di immatricolazione provvisori rilasciati da altri Stati.</p>
Foglio di via rilasciato dalla Motorizzazione italiana (art. 99 CdS)	<p>La fotocopia del Foglio di via o della relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana (ex art. 99 CdS) è documentazione idonea ai fini della radiazione per esportazione dal PRA.</p>
Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera	<p>Anche l'attestazione di avvenuta revisione o collaudo effettuato dalla Motorizzazione estera (o da soggetto estero abilitato) costituisce titolo idoneo per richiedere la radiazione per esportazione dal PRA.</p>
Certificat d'acquisition rilasciato dall'Agenzia delle entrate francese	<p>Per i veicoli esportati in Francia è possibile allegare anche la fotocopia del "Certificat d'acquisition" rilasciato dall'Agenzia delle entrate francese. Tale documento è, infatti, propedeutico alla successiva immatricolazione in Francia e riporta targa e telaio del veicolo importato.</p>
Bolla doganale italiana	<p>Come precisato nella circolare n. 4401 del 16.07.2014, ai fini della radiazione per esportazione è sufficiente verificare la presenza, sulla bolla doganale cartacea, dei dati relativi al luogo di emissione e al luogo di uscita. In sede di eventuale controllo on-line del codice MRN, è da ritenersi idoneo per la radiazione anche l'eventuale stato "in attesa visto uscire".</p>
Bolla doganale estera	<p>Per le bolle doganali estere non è necessaria la traduzione asseverata qualora le stesse siano redatte in conformità al modulo standard DAU, dal quale sia possibile evincere gli estremi identificativi del veicolo e l'avvenuta esportazione. La verifica del codice MRN eventualmente presente sulla bolla doganale estera può essere effettuata sul corrispondente sito della Dogana straniera (ad. es. per la Slovenia http://www.carina.gov.si/en/mrn_follow_up/)</p>